



Città di Seregno

CONSIGLIO COMUNALE Verbale di deliberazione

data	numero
18/02/2021	9

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E ALTRI PROVVEDIMENTI PER
L'ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di febbraio alle ore 20:28, legalmente in Seregno in Videoconferenza - convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti - si è riunito, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e delle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 0016540/15.04.2020, il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di prima convocazione, in seduta Pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Alfredo Ricciardi**.

Presiede **Pietro Amati** in qualità di Presidente.

Partecipano al presente provvedimento:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
ROSSI ALBERTO	Si		PEREGO GIANLUIGI	Si	
AMATI PIETRO	Si		RIPAMONTI DAVIDE	Si	
LISSONI LUCA	Si		RIVOLTA ALBERTO VALERIO	Si	
TREZZI EDOARDO	Si		SABIA LEONARDO	Si	
BERTOCCHI PATRIZIA	Si		SALA VERONICA	Si	
CADORIN MARIA GABRIELLA		Si	SILVA AGOSTINO	Si	
CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE	Si		SILVA STEFANO	Si	
CERQUA ILARIA ANNA	Si		TAGLIABUE AURELIO	Si	
FOTI ANTONINO	Si		TAGLIABUE SAMUELE	Si	
MANDARADONI CHIARA	Si		VIGANO' ELISABETTA		Si
MARIANI TIZIANO	Si		VISMARA DAVIDE		Si
MINOTTI RENATO	Si				
MONTECAMPI LUCA RAFFAELE	Si				
NOVARA CHIARA MARICA	Si				

Totale	Pres.	Ass.
	22	3

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E ALTRI PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2021

La seduta consiliare si è svolta nel pieno rispetto dei criteri di cui alle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale emanate, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, in materia di gestione dei lavori consiliari in video conferenza prot. n. 0016540/15.04.2020, utilizzando la piattaforma "Cisco webex meetings", previa identificazione dei partecipanti in audio e video sia per quanto riguarda la presenza sia per l'espressione e l'accertamento delle votazioni effettuate durante la seduta.

La seduta è videoregistrata, sia ai fini della sua pubblicità sia ai fini della sua successiva trascrizione.

*O*O*O*O*O*O*O*O*O*O*O*

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto 2/181 dell'ordine del giorno, "Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote e altri provvedimenti per l'anno 2021", dando la parola all'Assessore con delega al Bilancio, Rapporti con i quartieri, Sicurezza e protezione civile William Viganò per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Dopo di che interviene la Consiglieria Cerqua.

Nel frattempo abbandona la riunione il Consigliere Mariani (presenti n. 21).

A questo punto il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto e invita, ai sensi delle disposizioni emanate in materia di gestione dei lavori consiliari in video conferenza prot. n. 0016540/15.04.2020, il Segretario Generale Dr. Alfredo Ricciardi ad effettuare l'appello nominale.

Dopo di che il Segretario Generale Dr. Alfredo Ricciardi esegue l'appello con il seguente esito:

ROSSI ALBERTO	FAVOREVOLE
AMATI PIETRO	FAVOREVOLE
LISSONI LUCA	FAVOREVOLE
TREZZI EDOARDO	FAVOREVOLE
BERTOCCHI PATRIZIA	FAVOREVOLE
CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE	FAVOREVOLE
CERQUA ILARIA ANNA	FAVOREVOLE
FOTI ANTONINO	FAVOREVOLE
MANDARADONI CHIARA	FAVOREVOLE
MINOTTI RENATO	FAVOREVOLE
MONTECAMPI LUCA RAFFAELE	FAVOREVOLE
NOVARA CHIARA MARICA	FAVOREVOLE
PEREGO GIANLUIGI DETTO GIGI	FAVOREVOLE
RIPAMONTI DAVIDE	FAVOREVOLE
RIVOLTA ALBERTO VALERIO	FAVOREVOLE
SABIA LEONARDO	FAVOREVOLE
SALA VERONICA	FAVOREVOLE
SILVA AGOSTINO	FAVOREVOLE
SILVA STEFANO	FAVOREVOLE
TAGLIABUE AURELIO	FAVOREVOLE
TAGLIABUE SAMUELE	FAVOREVOLE

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Infine il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una celere attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato con il presente provvedimento, invitando, ai sensi delle disposizioni emanate in materia di gestione dei lavori consiliari in video conferenza prot. n. 0016540/15.04.2020, il Segretario Generale Dr. Alfredo Ricciardi ad effettuare l'appello nominale.

Dopo di che il Segretario Generale Dr. Alfredo Ricciardi esegue l'appello con il seguente esito:

ROSSI ALBERTO	FAVOREVOLE
AMATI PIETRO	FAVOREVOLE
LISSONI LUCA	FAVOREVOLE
TREZZI EDOARDO	FAVOREVOLE
BERTOCCHI PATRIZIA	FAVOREVOLE
CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE	FAVOREVOLE
CERQUA ILARIA ANNA	FAVOREVOLE
FOTI ANTONINO	FAVOREVOLE
MANDARADONI CHIARA	FAVOREVOLE
MINOTTI RENATO	FAVOREVOLE
MONTECAMPI LUCA RAFFAELE	FAVOREVOLE
NOVARA CHIARA MARICA	FAVOREVOLE
PEREGO GIANLUIGI DETTO GIGI	FAVOREVOLE
RIPAMONTI DAVIDE	FAVOREVOLE
RIVOLTA ALBERTO VALERIO	FAVOREVOLE
SABIA LEONARDO	FAVOREVOLE
SALA VERONICA	FAVOREVOLE
SILVA AGOSTINO	FAVOREVOLE
SILVA STEFANO	FAVOREVOLE
TAGLIABUE AURELIO	FAVOREVOLE
TAGLIABUE SAMUELE	FAVOREVOLE

Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata dalla ditta incaricata è allegata al presente atto (prot. n. 0011289 del 25.02.2021).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, ha, con i successivi commi da 739 a 783, disciplinato ex novo l'imposta municipale propria (IMU);

RILEVATO, in relazione a quanto complessivamente stabilito in materia di imposta municipale propria (IMU) dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che:

- il comma 748 dispone che *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento"*, con la possibilità per il comune, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali – e quindi fino allo 0,6 per cento – o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749 dispone, in particolare, che *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200"*

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione" e che tale detrazione si applica altresì "agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";

- *il comma 750 dispone che "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento", con esclusiva possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;*
- *il comma 751 dispone che "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento", con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento e fermo restando che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i suddetti fabbricati sono esenti dall'imposta;*
- *il comma 752 dispone che "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento", con possibilità per i comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
- *il comma 753 dispone che "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato", con possibilità per i comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*
- *il comma 754 dispone che "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento", con possibilità per i comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
- *il comma 755 dispone che "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015", con possibilità, negli anni successivi, esclusivamente di ridurre tale maggiorazione;*

RILEVATO altresì, sempre in relazione a quanto complessivamente stabilito in materia di imposta municipale propria (IMU) dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che:

- *il comma 756 prevede che "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";*
- *il comma 757 prevede che "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa", non essendo la delibera approvata senza il prospetto idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;*

PRESO ATTO, pertanto che dall'anno 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante ai sensi dell'art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019.

RILEVATO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

adottati nel 2020;

ATTESO che:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021 con apposito decreto, in data 13 gennaio 2021, del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, sempre in materia di imposta municipale propria (IMU), che *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno"* e che *"Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 (...), entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"*;

VISTI:

- il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), così come introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22 luglio 2020, con particolare riferimento all'articolo 5 in relazione alla determinazione delle aliquote;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29 luglio 2020, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU),

RILEVATO ora che, nella presente fase di fissazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021, sussistono le concomitanti necessità, da un lato, di garantire un significativo gettito di entrata tale da poter confermare, al lordo di eventuali minori entrate connesse al diffuso stato di difficoltà economica dei contribuenti indotto dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta caratterizzando anche il 2021, e, dall'altro, sempre in considerazione del predetto diffuso stato di difficoltà economica dei contribuenti, di prevedere, nell'ambito della più generale attività volta al "rilancio" delle attività commerciali, artigianali e industriali, di stabilire puntuali riduzioni di aliquote a favore di quei contribuenti che risultino contemporaneamente possessori e utilizzatori di immobili classificati nelle categorie catastali C/1 "Negozzi e botteghe", C/3 "Laboratori per arti e mestieri", D/1 "Opifici", D/6 "Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro", D/7 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni" e D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni", laddove tali immobili risultino direttamente utilizzati dal possessore nell'ambito di attività commerciali, artigianali, industriali o, in genere, produttive, oggetto di sospensione a seguito dei diversi provvedimenti emanati con il fine del contenimento del contagio da COVID-19;

PRESO ATTO che

- il comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto che, per l'anno 2021 non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili di categoria catastale D/3 "teatri, cinematografi, sale per concerti e simili"
- il comma 599 della legge del 30 dicembre 2020 n.178 ha previsto che non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria per i seguenti immobili:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

CONSIDERATO che la generale e perdurante situazione di complessiva criticità della finanza degli enti locali, connotata da una generalizzata contrazione di risorse trasferite a fronte di spese, in via generale, sempre meno comprimibili, impone la necessità di reperire in misura adeguata le idonee risorse di entrata, al fine di garantire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le imprescindibili e idonee fonti di finanziamento delle spese previste nel bilancio comunale per il ricorrente soddisfacimento dei bisogni del territorio e della comunità amministrata, con il contemporaneo mantenimento degli attuali standard qualitativi nei servizi erogati;

RITENUTO quindi di stabilire per l'anno 2021, con decorrenza 1° gennaio 2021, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU), come introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta dai contribuenti:

- a. 0,60 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, intendendosi per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con esclusivo riferimento a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b. 0,60 per cento per le pertinenze dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con esclusivo riferimento a quelle classificate nelle categorie C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse ed aperte) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. 0,40 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) o dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
- d. 0,76 per cento per gli immobili dati locati con canone concordato secondo l'accordo locale per la Città di Seregno ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- e. 0,83 per cento per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori per arti e mestieri", esclusivamente nel caso in cui tali immobili risultino direttamente utilizzati dal loro possessore nell'ambito di attività commerciali, artigianali, industriali o, in genere, produttive, che, nel corso dell'anno 2021 siano state oggetto di sospensione a seguito dei provvedimenti disposti con la finalità di limitazione del contagio nell'ambito della emergenza sanitaria da COVID-19;
- f. 0,92 per cento per gli immobili classificati nelle categorie catastali immobili classificati nelle categorie catastali D/1 "Opifici", D/6 "Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro", D/7 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni" e D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni", esclusivamente nel caso in cui tali immobili risultino direttamente utilizzati dal loro possessore nell'ambito di attività commerciali, artigianali, industriali o, in genere, produttive, che, nel corso dell'anno 2021 siano state oggetto di sospensione a seguito dei provvedimenti disposti con la finalità di limitazione del contagio nell'ambito della emergenza sanitaria da COVID-19;
- g. 0,00 per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- h. 1,02 per cento per tutti gli altri immobili, diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la stessa detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) o dall'Istituto Autonomo Case

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Popolari (IACP);

RICHIAMATO infine l'articolo 6, comma 6, del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), che stabilisce che il Comune si riserva di determinare annualmente, con apposito provvedimento di natura regolamentare i valori di riferimento per ciascun anno di imposta, anche mediante l'utilizzo, laddove applicabile, della metodologia contenuta nel documento denominato "Criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili" allegato, al regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), componente dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 1° luglio 2014 e oggetto di successive modificazioni.

RITENUTO quindi anche per l'anno 2021, di fare riferimento al documento metodologico "Criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili" sopra richiamato;

PRESO ATTO del listino prezzi emanato dalla Camera di Commercio Monza, Brianza e Lodi relativamente ai prezzi degli immobili dell'area Brianza Ovest nel primo semestre 2020 in linea con le valutazioni del primo semestre 2019;

ATTESO, pertanto, ai fini della determinazione per l'anno 2021 dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per le finalità di cui all'articolo 1, comma 777, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che i valori base minimi di riferimento sono da determinare nelle misure di euro 305,85 al metro quadrato per la microzona 1 e di euro 230,17 al metro quadrato per la microzona 2, confermando i valori del 2020;

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

VISTO l'unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON n. 21 voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale, essendo n. 21 i componenti presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate e approvate;
2. di stabilire per l'anno 2021, con decorrenza 1° gennaio 2021, approvandole espressamente, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta dai contribuenti:
 - a. 0,60 (zero virgola sessanta) per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, intendendosi per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con esclusivo riferimento a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b. 0,60 (zero virgola sessanta) per cento per le pertinenze dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con esclusivo riferimento a quelle classificate nelle categorie C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse ed aperte) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. 0,40 (zero virgola quaranta) per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) o dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
 - d. 0,76 per cento per gli immobili dati locati con canone concordato secondo l'accordo locale per la Città di Seregno ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

- e. 0,83 (zero virgola ottantatré) per cento per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/1 "Negozzi e botteghe" e C/3 "Laboratori per arti e mestieri", esclusivamente nel caso in cui tali immobili risultino direttamente utilizzati dal loro possessore nell'ambito di attività commerciali, artigianali, industriali o, in genere, produttive, che, nel corso dell'anno 2021 siano state oggetto di sospensione a seguito dei provvedimenti disposti con la finalità di limitazione del contagio nell'ambito della emergenza sanitaria da COVID-19;
 - f. 0,92 (zero virgola novantadue) per cento per gli immobili classificati nelle categorie catastali immobili classificati nelle categorie catastali D/1 "Opifici", D/6 "Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro", D/7 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni" e D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni", esclusivamente nel caso in cui tali immobili risultino direttamente utilizzati dal loro possessore nell'ambito di attività commerciali, artigianali, industriali o, in genere, produttive, che, nel corso dell'anno 2021 siano state oggetto di sospensione a seguito dei provvedimenti disposti con la finalità di limitazione del contagio nell'ambito della emergenza sanitaria da COVID-19;
 - g. 0,00 (zero) per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - h. 1,02 (uno virgola zero due) per cento per tutti gli altri immobili, diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
3. di stabilire che, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di cui alle lettere e. ed f. del precedente punto 2., è fatto obbligo al contribuente di presentare apposita dichiarazione sui moduli resi disponibili dal Servizio Entrate al competente ufficio comunale entro la data del 31 dicembre 2021;
 4. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la stessa detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) o dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
 5. di confermare anche per l'anno 2021, con decorrenza 1° gennaio 2021, in relazione a quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, i valori base di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) come di seguito riportati:

Periodo di riferimento	Valore in euro al metro quadrato			
	Zona	Valore minimo	Zona	Valore minimo
	Microzona 1	305,85	Microzona 2	230,17

6. di rinviare per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione alle disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria (IMU), con particolare riferimento alla normativa indicata nelle premesse del presente provvedimento, e al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
7. di inviare per via telematica, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente,

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 21 voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale, essendo n. 21 i componenti presenti e votanti.

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una celere attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato con il presente provvedimento

*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0

Dopo di che intervengono il Presidente Amati e la Consiglieria Cerqua.

Infini il Presidente chiude la seduta alle ore 00.12.-

PARERI E ATTESTAZIONE**Area:** AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI E SERVIZI ALLA CITTA'**Servizio:** ENTRATE**Responsabile del procedimento:** Silvia Lanzani**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E ALTRI PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2021**1.** Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 09/02/2021

IL DIRIGENTE

f.to dott. Pietro Cervadoro

2. Si esprime, in ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 09/02/2021

**IL DIRIGENTE DELL'AREA POLITICHE
ECONOMICHE
E SERVIZI ALLA CITTÀ**

f.to dott. Pietro Cervadoro

3. Si esprime, in ordine a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 09/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Alfredo Ricciardi

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Pietro Amati

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 18/02/2021

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà comunicazione ai capigruppo consiliari.

lì, 23/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi